

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DEI FORNITORI

DISCIPLINARE ALBO DEI FORNITORI DI POSTE ITALIANE S.P.A. PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1.1. Oggetto e Finalità	3
1.2. Definizioni	4
1.3. Campo di applicazione	4
2. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO	5
3. SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE	7
4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE	8
4.1. Requisiti Generali	8
4.2. Requisiti Specifici	9
5. AVVALIMENTO	10
6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE	10
6.1. Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione	10
6.2. Documentazione richiesta per l'avvalimento	13
6.3. Consorzi	15
6.4. Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori	16
7. AGGIORNAMENTO ALBO	18
7.1. Vendor Rating	20
8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI	21
8.1. Sospensione dell'iscrizione all'Albo	21
8.2. Cancellazione dell'iscrizione all'Albo	22
9. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI	24
10. DISPOSIZIONI FINALI	24
10.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003	25
11. FORO COMPETENTE	26
12. ALLEGATI	26

DISCIPLINARE ALBO DEI FORNITORI DI POSTE ITALIANE S.p.A. PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Oggetto e Finalità

Il presente disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo e i meccanismi di aggiornamento (anche mediante procedure telematiche) dell'Albo dei Fornitori di Poste Italiane S.p.A. per Lavori, Servizi e Forniture.

Scopo dell'istituzione dell'Albo dei Fornitori è:

- dotare l'azienda di un elenco di qualificati Operatori Economici selezionati in base alle loro potenziali capacità di soddisfare i requisiti di qualità, di solidità economico-finanziaria e di competitività richiesti da Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche Poste);
- adottare criteri di selezione certi e idonei a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture.

Gli Operatori Economici sono iscritti in elenchi distinti per categorie merceologiche.

Tutti gli Operatori Economici, in possesso dei requisiti, possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata delle categorie istituite nell'Albo Fornitori.

La formazione e la gestione dell'Albo, regolamentata dal presente Disciplinare, è dettagliatamente illustrata sul portale di Poste, all'indirizzo www.posteprocurement.it – sezione “Albo Fornitori”, ove è possibile scaricare tutta la documentazione (incluso il presente Disciplinare, schemi di domanda, modelli di dichiarazione) richiesta a corredo dell'Istanza di Iscrizione ed acquisire altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte degli Operatori Economici interessati.

Essendo prescritta la costante permanenza dei requisiti richiesti, gli Operatori Economici possono, in ogni momento di vigenza del sistema, essere sospesi o, nelle ipotesi più gravi cancellati dall'Albo, qualora siano intervenute le eventualità che

determinano il venir meno dei requisiti richiesti da parte di Poste, secondo quanto indicato nel presente Disciplinare.

1.2. Definizioni

- **Albo Fornitori:** (di seguito anche **Albo**) elenchi degli Operatori Economici qualificati da Poste Italiane S.p.A. nell'Albo dei Fornitori di Lavori, Servizi e Forniture;
- **Operatore Economico:** candidato, impresa individuale, società commerciale, società cooperativa, consorzio di cooperative, consorzio stabile, costituiti nelle forme e nei modi descritti nel presente Disciplinare Albo Fornitori, o in generale soggetto in una delle forme giuridiche previste, che richiede la Qualificazione nell'Albo;
- **Avviso:** pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) di un Sistema di Qualificazione;
- **Disciplinare Albo dei Fornitori di Poste Italiane S.p.A. per Lavori, Servizi e Forniture** (di seguito anche **Disciplinare**): disciplina generale descritta nel presente documento che regola il Sistema di Qualificazione nell'Albo Fornitori di Poste Italiane S.p.A. per Lavori, Servizi e Forniture;
- **Regolamento del Sistema di Qualificazione** (di seguito anche **Regolamento**): disciplina che, oltre a quanto in termini generali è prescritto nel presente Disciplinare, regola il sistema e il procedimento di qualificazione di ciascuna singola e specifica categoria merceologica;
- **Questionario:** modulo di raccolta di informazioni generali, dati tecnici/economici e organizzativi;

1.3. Campo di applicazione

Il Sistema di Qualificazione è rivolto agli specifici ambiti merceologici riportati in dettaglio nell'*Allegato A "Categorie Merceologiche"* che potrà essere successivamente aggiornato.

L'Albo Fornitori rappresenta per Poste un mero strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato e sarà utilizzato in conformità ai principi di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Sono considerati soggetti equiparati agli Operatori Economici costruttori anche gli Operatori Economici di commercializzazione dei prodotti sulla base di licenze, autorizzazioni, concessioni UTC.

La qualificazione può riguardare oltre che soggetti italiani anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della UE o a Paesi terzi, firmatari GATT.

La normativa di riferimento è costituita dal complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di appalti nei settori speciali (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.), dalle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili, nonché dalle regole etico-sociali definite nell'*Allegato B "Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane"* disciplinanti i rapporti fra Fornitori e Poste, accluso al presente Disciplinare.

Il Sistema di Qualificazione si applica alla selezione dei soggetti cui affidare i lavori, i servizi e le forniture delle categorie merceologiche riportate nel citato *"Allegato A Categorie Merceologiche"*.

2. PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE E LA FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo Fornitori, ha una durata di tre anni ed entra in vigore dalla data indicata sull'avviso di istituzione riferito alla specifica categoria merceologica, pubblicato sulla GUUE.

Poste, ai sensi di legge, può :

- prorogare la validità dell'Albo;
- modificare e aggiornare il presente Disciplinare ed i criteri di qualificazione;
- modificare e aggiornare l'elenco delle categorie merceologiche oggetto della qualificazione;
- porre fine in tutto o in parte all'Albo;
- determinare un corrispettivo, in funzione del numero/tipologia delle categorie per le quali si richiede iscrizione, da intendersi come contributo per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative del procedimento di qualificazione ovvero per la lavorazione delle istanze.

Di quanto sopra detto viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) oltre che nei modi e nei tempi previsti dalla

normativa vigente e comunque con apposita informativa alla sezione Albo Fornitori del portale www.posteprocurement.it.

L'attività di qualificazione può essere attivata per:

- richiesta spontanea di qualificazione da parte dell'Operatore Economico;
- rinnovo della qualificazione dopo il tempo massimo di validità di una precedente qualificazione.

L'Albo Fornitori prevede la facoltà per Poste di ammettere di diritto quegli Operatori Economici considerati come riferimento sul mercato in virtù della leadership sullo stesso, sia di natura economica che tecnologica, rilevata nel corso di procedimenti di gare comunitarie esperiti da Poste.

E' inoltre facoltà di Poste eventualmente utilizzare, previa adeguata pubblicità, un Sistema di Qualificazione istituito da altro ente aggiudicatore (D.Lgs. 163/2006 art. 232 comma 8).

L'accesso all'Albo Fornitori, per ognuna delle categorie merceologiche identificate nell'”*Allegato A – Categorie Merceologiche*”, può avvenire in qualsiasi momento con la presentazione dell'istanza corredata della documentazione richiesta, in riferimento alla categoria merceologica di interesse, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute:

- nel presente Disciplinare ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai paragrafi “3 - SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE”, “4 – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE” e “6 - PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE”;
- nel Regolamento (ove presente) della specifica categoria merceologica che, se diverse, prevalgono su quelle del Disciplinare.

Poste si riserva la facoltà di applicare un criterio di limitazione alla selezione degli Operatori Economici in Albo da invitare ai procedimenti di gara dipendente, a mero titolo indicativo, dai seguenti fattori:

- fatturato totale/specifico degli Operatori Economici dichiarato ai fini della iscrizione/aggiornamento Albo;
- incidenza del fatturato degli Operatori Economici per Poste Italiane sul fatturato totale dell'Operatore Economico;
- importo relativo a contratti aggiudicati da eseguire, eseguiti o in corso di esecuzione;
- importo a base d'asta potenzialmente aggiudicabile previsto nei procedimenti di gara.

A titolo esemplificativo, la selezione degli Operatori Economici da invitare potrà essere esclusa per gli operatori qualificati per i quali risulti contemporaneamente:

- una rilevante incidenza, sul fatturato totale dell'Operatore Economico, del fatturato per Poste;
- un incremento superiore ad una determinata soglia dell'importo totale relativo a contratti già aggiudicati, eseguiti ed in corso di esecuzione, e a contratti potenzialmente aggiudicabili posti a gara.

A tal fine verranno stabiliti nell'ambito di ciascuna categoria merceologica dell'Albo Fornitori, i parametri relativi all'*incidenza* (percentuale fatturato verso Poste sul fatturato totale/specifico) e alle *soglie* (valore contratti in corso di esecuzione superiore ad una determinata soglia).

3. SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Disciplinare nelle forme di cui all'art. 34 comma 1 lettere a), b), c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

I soggetti suddetti possono presentare richiesta di qualificazione per le categorie di cui all'"*Allegato A - Categorie Merceologiche*" sia in forma singola che consorziata nelle tipologie sopra previste.

In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., questi ultimi dovranno essere già costituiti e si rinvia a quanto disposto al paragrafo "6.3. CONSORZI".

Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia il consorzio, di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sia i singoli Operatori Economici consorziati che soddisfino singolarmente i requisiti di qualificazione, salvo quanto eventualmente disciplinato nel Regolamento della specifica categoria merceologica.

Inoltre nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. c) dovrà essere prodotta, qualora non sia riportata nello Statuto, un'apposita previsione di stabilità come indicato in dettaglio al paragrafo 6.3 lettera D.

Gli Operatori Economici possono iscriversi facendo ricorso all'istituto dell'Avvalimento, come previsto al successivo paragrafo "5 – AVVALIMENTO".

4. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Gli Operatori Economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi dell'Albo Fornitori di Poste devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti nel presente Disciplinare e nel Regolamento/Avviso/Questionario della specifica categoria merceologica.

4.1. Requisiti Generali

Per essere iscritti nell'Albo Fornitori, gli Operatori Economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale da comprovare opportunamente con le modalità indicate al successivo paragrafo "6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE":

- 1)** iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura da almeno 2 anni o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Sono fatti salvi i casi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., purché adeguatamente documentati;
- 2)** oggetto sociale e/o attività svolta compatibile con l'esercizio delle attività previste alla categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione; tale

requisito dovrà essere dimostrato mediante il certificato di iscrizione al Registro delle imprese recante l'indicazione della/e attività esercitata/e o certificazione equipollente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

- 3) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come richiamato dall'art. 233 comma 1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- 4) non aver riportato condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- 5) conformità alle prescrizioni della L. 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei disabili;
- 6) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. i. in materia di trattamento dei dati personali;
- 7) iscrizione dell'Operatore Economico all'Albo delle Cooperative, istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive (solo per le imprese Cooperative);
- 8) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), positivamente rilasciato per Albo Fornitori dallo Sportello Unico Previdenziale entro il trimestre precedente la data di presentazione dell'Istanza di Iscrizione;

Agli Operatori Economici sono inoltre richieste:

- 9) L'accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Regolamento (ove presente) specifico della categoria merceologica di interesse;
- 10) L'accettazione del "Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane", allegato B al presente Disciplinare.

4.2. Requisiti Specifici

Gli Operatori Economici interessati devono inoltre essere in possesso dei requisiti di:

- capacità economico-finanziaria;
- capacità tecnico-organizzativa;

e di tutti gli eventuali ulteriori requisiti specifici che potranno essere previsti nella documentazione di qualificazione, per ciascuna categoria merceologica e indicati nel relativo Regolamento e/o nei rispettivi questionari/avvisi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai paragrafi “4.1. *Requisiti Generali*” e “4.2. *Requisiti Specifici*” comporterà il rigetto dell'Istanza di Iscrizione.

5. AVVALIMENTO

L'Operatore Economico, singolo o consorziato, come indicato al paragrafo “3 - *SOGGETTI E FORME GIURIDICHE AMMESSE*”, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto secondo le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento della specifica categoria merceologica e nel successivo paragrafo “6.2. *Documentazione Richiesta per l'Avvalimento*”.

Potranno iscriversi al Sistema di Qualificazione sia la società ausiliaria sia la società avvalente, fermo restando quanto eventualmente previsto nel Regolamento della specifica categoria merceologica.

L'impresa ausiliaria non potrà utilizzare il requisito oggetto di avvalimento al fine di conseguire una sua autonoma iscrizione all'Albo.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato.

Resta comunque valido quanto previsto dall'art. 49, comma 8 e 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

6. PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

6.1. Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione

I soggetti di cui al paragrafo “3 - *SOGGETTI e FORME GIURIDICHE AMMESSE*” interessati all'iscrizione all'Albo Fornitori dovranno presentare istanza, nonché qualsiasi aggiornamento e/o integrazione della stessa, con le modalità previste e indicate nel Regolamento relativo alla categoria merceologica di interesse.

Ove per la categoria di interesse tale Regolamento non sia presente o non preveda specifiche indicazioni, l'istanza dovrà essere presentata, direttamente o a mezzo posta con raccomandata A.R. a:

Poste Italiane S.p.A. – Acquisti – Albo Fornitori – Viale Asia, 90 – 00144 Roma

In tal caso, sul plico dovrà essere riportato il seguente oggetto: *“Richiesta di iscrizione / aggiornamento / integrazione all'Albo Fornitori di Poste Italiane S.p.A. per la/e categoria/e merceologica”*.

Qualora la categoria merceologica di interesse preveda una gestione in modalità telematica delle comunicazioni (eventualità indicata nel regolamento di ciascuna categoria merceologica), l'operatore economico:

1. dovrà trasmettere solo ed esclusivamente tramite le funzionalità del portale www.posteprocurement (“upload”) tutte le informazioni e tutti i documenti richiesti per la presentazione o per l'aggiornamento o per l'integrazione dell'istanza di qualificazione; solo al termine del caricamento di tutti i documenti, dovrà comunicare e formalizzare la sua domanda di qualificazione (o di aggiornamento o di integrazione di una precedente istanza di qualificazione) tramite l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo email indicato nel regolamento della specifica categoria merceologica di interesse;
2. nella email dovrà specificare se si tratta di “richiesta di iscrizione” / “richiesta di aggiornamento” / “richiesta di integrazione” ed in caso di aggiornamento/integrazione di una precedente istanza di qualificazione, dovrà specificare quali siano le informazioni e/o i documenti interessati dall'aggiornamento/integrazione.

Ai fini della qualificazione gli Operatori Economici dovranno produrre la seguente documentazione (salvo ulteriori prescrizioni riportate per ciascuna specifica categoria merceologica nel relativo Regolamento) da trasmettere secondo le modalità suddette:

- A.** Istanza di Iscrizione all'Albo Fornitori, redatta sull'apposito modello previsto per ogni categoria "*Istanza di Iscrizione all'Albo Fornitori*" disponibile sul sito www.posteprocurement.it;
- B.** Copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza, in corso di validità;
- C.** Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza, dal quale risulti:
- inizio attività;
 - oggetto sociale ed attività esercitata;
 - nominativo delle persone designate a rappresentare legalmente l'Operatore Economico;
 - dicitura antimafia;
- D.** Dichiarazione del possesso dei requisiti indicati ai punti da 3) a 7) e dichiarazione di accettazione di cui al punto 9) del paragrafo "*4.1 – Requisiti Generali*", rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sull'apposito modello "*Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale*" disponibile sul sito www.posteprocurement.it;
- E.** Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. in ordine alle società con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento sull'apposito modello "*Dichiarazione di controllo e collegamento*" disponibile sul sito www.posteprocurement.it. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa;
- F.** Copia del "*Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane*" (Allegato B, disponibile sul sito www.posteprocurement.it) sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- G.** Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), positivamente rilasciato per Albo Fornitori dallo Sportello Unico Previdenziale entro il trimestre precedente la data di presentazione dell'Istanza di Iscrizione;
- H.** Certificato del casellario giudiziale¹;

¹ Il casellario giudiziale dovrà riferirsi: a) impresa individuale, titolare o direttore tecnico; b) società in nome collettivo, soci o direttore tecnico; c) società in accomandita semplice, soci accomandatari o direttore tecnico; d) altri tipi di società, amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

- I. Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato²;
- J. Questionario specifico per la categoria merceologica (modelli disponibili sul portale www.posteprocurement.it) per la quale si richiede di essere qualificati, compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione prescritta. Qualora una o più domande non siano applicabili alla realtà aziendale specifica, occorre darne esplicita indicazione sul questionario. La parziale o non chiara risposta ad una domanda potrà essere assunta come mancata risposta al quesito;
- K. Nell'ipotesi di "avvalimento": documentazione di cui al successivo paragrafo "6.2 – Documentazione richiesta per l'avvalimento";
- L. Dovrà inoltre essere presentata tutta la documentazione indicata/richiesta dal Regolamento specifico della categoria merceologica per la quale si richiede la qualificazione e/o indicata/richiesta dal Questionario (es.: certificazioni, etc.).

In caso di consorzi di cui all'art 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. vige altresì quanto previsto al successivo paragrafo "6.3 – Consorzi".

L'Istanza di Iscrizione, nonché le dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste, devono essere rese e sottoscritte dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, della cooperativa o del consorzio.

Tutta la documentazione prodotta -Istanza di Iscrizione e documenti a corredo- deve essere redatta in lingua italiana o accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana.

Resta in facoltà di Poste Italiane implementare in futuro modalità anche solo telematiche o elettroniche di acquisizione della documentazione nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

6.2. Documentazione richiesta per l'avvalimento

Nell'ipotesi di avvalimento di cui al paragrafo "5 – AVVALIMENTO" è necessario produrre anche la seguente documentazione:

- A. Dichiarazione del soggetto avvalente (soggetto che richiede l'iscrizione all'Albo) resa sullo specifico modello "*Dichiarazione dell'Impresa Avvalente*"

² Non richiesto nel caso di Ditta Individuale.

disponibile sul sito www.posteprocurement.it, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione al Sistema di Qualificazione, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

- B.** Dichiarazione resa sullo specifico modello *“Dichiarazione dell’Impresa Ausiliaria”* disponibile sul sito www.posteprocurement.it con la quale l'impresa ausiliaria:
- si obbliga nei confronti del soggetto avvalente e verso la stazione appaltante a fornire gli stessi requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Sistema;
 - si rende disponibile a sottoscrivere contratti di appalto a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata eventualmente aggiudicataria;
- C.** Documentazione attestante i requisiti oggetto di avvalimento;
- D.** Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese riferito all'ausiliaria, di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza;
- E.** Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui ai punti da 3) a 7) e dichiarazione di accettazione di cui al punto 9) del paragrafo *“4.1 – Requisiti Generali”*, resa dall'impresa ausiliaria ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sull'apposito modello *“Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale”* disponibile sul sito www.posteprocurement.it;
- F.** Contratto di avvalimento riportante sottoscrizione autenticata del legale rappresentante sia dell'impresa ausiliaria che di quella avvalente, fatta eccezione per i casi di avvalimento considerati dall'art. 49 lettera g) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- G.** Dichiarazione sostitutiva di quanto richiesto al precedente punto F. attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, ove sia applicabile tale fattispecie;
- H.** Copia del *“Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane”* (allegato e disponibile sul sito www.posteprocurement.it) sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della/e impresa/e ausiliaria/e.

6.3. Consorzi

In caso di richiesta di iscrizione da parte di consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento alla documentazione richiesta, si precisa che:

- A.** Nell'istanza di qualificazione devono essere elencati tutti gli Operatori Economici consorziati ed al riguardo si sottolinea che nel caso di consorzio stabile, il numero dei consorziati deve essere non inferiore a tre (art. 36 comma 1) D.Lgs. 163/2006) e, tra questi, devono essere evidenziati quelli per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi;
- B.** Sia il consorzio candidato, sia i singoli consorziati per conto dei quali il consorzio intende qualificarsi, dovranno presentare tutta la documentazione indicata al precedente paragrafo *"6.1 – Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione"*, ad esclusione dell'istanza (6.1.A) che dovrà essere presentata esclusivamente dal consorzio candidato;
- C.** Il consorzio candidato deve produrre all'atto dell'iscrizione Atto costitutivo e Libro Soci (comprensivo delle eventuali modifiche intervenute) in copia autenticata ovvero corredata di dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000;
- D.** Nel caso di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovrà essere prodotta, qualora non sia riportata nello Statuto, un'apposita previsione di stabilità con evidenza dell'impegno assunto dai competenti organi deliberativi dei singoli consorziati, per conto dei quali il Consorzio intende conseguire la qualificazione, a rimanere nel Consorzio e a operare in modo congiunto per almeno 18 mesi (vincolo di lock up). Tale vincolo permane oltre detto termine, in capo al consorziato risultante esecutore di contratto, fino alla scadenza dell'appalto.

Inoltre, per i citati consorzi, di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti si precisa che:

- i.** Per i requisiti di capacità economica richiesti per la qualificazione:
 - nel caso di mancanza dei requisiti da parte del consorzio e nei primi 5 anni di costituzione dello stesso , potranno essere soddisfatti cumulando quelli

posseduti dalle singole imprese consorziate per conto delle quali il consorzio richiede l'iscrizione;

- qualora il consorzio possieda in capo a se stesso i requisiti di capacità economica richiesti per la qualificazione verranno esclusivamente presi in considerazione questi ultimi.

ii. Per i requisiti non frazionabili (es. certificazione di qualità, licenze abilitative, etc.):

dovranno essere posseduti da tutte le imprese consorziate partecipanti al consorzio per conto delle quali il consorzio richiede la qualificazione, pena il rigetto dell'istanza nel caso si tratti di requisiti esclusori.

iii. Per i requisiti relativi a disponibilità di attrezzature e mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo eventualmente richiesti per la qualificazione:

qualora non autonomamente posseduti dal consorzio in proprio, potranno, in alternativa, essere soddisfatti cumulando quelli posseduti dalle singole imprese consorziate per conto delle quali il consorzio richiede la qualificazione.

6.4. Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Ogni Istanza di Iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

La valutazione delle informazioni per l'iscrizione dei soggetti nelle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori, è effettuata verificando la documentazione prodotta e valutando le risposte contenute nel questionario/allegati a corredo dell'istanza.

Poste acquisirà inoltre informazioni mediante verifiche sull'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) e presso gli enti preposti al rilascio di certificazioni/documentazioni attestanti i requisiti dichiarati.

Qualora l'Operatore Economico, nel corso del procedimento di qualificazione e di esame della documentazione prodotta ai fini della qualificazione, intenda modificare i documenti/le informazioni già forniti, è tenuto a darne formale comunicazione con le modalità indicate al paragrafo 6.1. La richiesta di riesame della nuova documentazione comporterà il riavvio del procedimento di qualificazione con

decorrenza dei termini previsti per lo stesso a partire dalla data dell'ultima comunicazione dell'Operatore Economico.

Qualora la suddetta fattispecie si verifichi in presenza di qualificazione già conseguita, la richiesta di riesame comporterà anche la sospensione della qualificazione (come descritta al paragrafo 8.1 lettera f.) fino al completamento del riesame della documentazione fornita e quindi del nuovo procedimento di qualificazione.

Oltre alle verifiche periodiche di permanenza dei requisiti di cui al paragrafo "7 – AGGIORNAMENTO ALBO", per gli Operatori iscritti all'Albo, nonché per gli iscrivendi, Poste Italiane si riserva comunque di procedere:

1. alla verifica presso fonti alternative qualificate delle informazioni riportate nella documentazione prodotta dall'Operatore Economico;
2. alla richiesta di integrazione/comprova della documentazione, nella forma ritenuta più idonea, anche via e-mail. Tale integrazione/comprova dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, pena la decadenza dell'istanza di iscrizione/aggiornamento;
3. ad effettuare presso la sede del fornitore un audit condotto da personale qualificato secondo la norma UNI EN ISO 19011 - 2003.

L'Istanza di Iscrizione pervenuta sarà sottoposta all'esame e all'approvazione di una "Commissione di Qualificazione".

Poste entro 120 (centoventi) giorni dalla presentazione dell'Istanza di Iscrizione, completa di tutta la documentazione prescritta, comunica al candidato l'esito del procedimento di qualificazione; detto termine potrà essere prolungato fino ad un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni previa comunicazione al candidato, qualora l'esame dell'istanza comporti adempimenti istruttori ed approfondimenti particolarmente complessi.

Nel caso in cui la documentazione esibita non sia completa si interrompe il termine di 120 (centoventi) giorni per la qualificazione, previo invio di richiesta di integrazione documentale all'Operatore Economico. Il processo di qualificazione sarà ripreso al momento della ricezione di tutti i documenti richiesti purché prodotti entro i termini fissati nella nota di richiesta, altrimenti l'istanza sarà rigettata.

A conclusione dell'iter procedurale, all'Operatore Economico viene attribuito lo stato di:

- a) "Qualificato" in caso di esito positivo, con contestuale iscrizione in Albo;
- b) "Non Qualificato" in caso di esito negativo.

Dell'esito del procedimento di qualificazione viene data informativa all'Operatore Economico interessato con nota a firma del Responsabile degli Acquisti o di persona da questi delegata, mediante raccomandata A.R. o attraverso le funzionalità del portale www.posteprocurement.it o altra modalità ove previsto dal Regolamento di qualificazione della specifica categoria merceologica.

Nel caso di esito negativo di cui al precedente punto b), la comunicazione all'Operatore Economico interessato è fornita entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione del provvedimento di non iscrizione con motivazione espressa.

Il rigetto non precluderà la possibilità di presentare una nuova Istanza di Iscrizione, che potrà essere riformulata non prima di 3 (tre) mesi a partire dalla data del provvedimento di non iscrizione o non prima del termine indicato nel provvedimento stesso.

7. AGGIORNAMENTO ALBO

Per gli Operatori Economici iscritti all'Albo Fornitori Poste verificherà la permanenza dei requisiti richiesti anche successivamente alla qualificazione (di norma annualmente).

Sono previsti aggiornamenti e verifiche periodiche, anche a campione, della permanenza dei requisiti generali e specifici e un aggiornamento/verifica annuale ai fini del mantenimento della qualificazione, anche in riferimento alle risultanze del monitoraggio di cui al punto "7.1- *Vendor Rating*".

Poste, completata l'acquisizione della documentazione necessaria, valuterà la permanenza dell'Operatore Economico in Albo e, in caso di esito negativo, ne darà comunicazione all'interessato con le modalità previste al paragrafo "6.4- *Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori*".

Gli Operatori Economici iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione.

L'inadempimento di tale obbligo comporta l'avvio della procedura di sospensione/cancellazione.

Poste si riserva comunque la facoltà di:

- richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Disciplinare o nel Regolamento relativo alla specifica categoria merceologica;
- sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l'Operatore Economico con le modalità previste al paragrafo "8 – *PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI*".

Analogamente a quanto previsto al paragrafo "8 – *PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI*", il mancato aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l'aggiornamento/integrazione (30 giorni ove nella richiesta non sia assegnato un termine diverso), potrà determinare la sospensione dell'iscrizione, nonché la cancellazione dell'iscrizione decorsi gli ulteriori termini previsti e indicati al paragrafo succitato.

E' inoltre onere dell'Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell'iscrizione all'Albo Fornitori. L'Operatore Economico dovrà comunicare dette fattispecie **entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno da quando le stesse sono intervenute** con le stesse modalità indicate al paragrafo "6.1 - *Presentazione dell'istanza: Modalità e Documentazione*".

Nel caso di mancato aggiornamento / perdita / modifica dei requisiti dichiarati e/o nel caso di mancato aggiornamento di dichiarazioni/documentazioni scadute, decorso il predetto termine, si procederà alla immediata sospensione, ed

eventualmente alla successiva cancellazione con le modalità indicate al paragrafo “8 – *PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL’ALBO FORNITORI*”.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si adotterà il provvedimento di sospensione (ed eventuale successiva cancellazione) qualora l’Operatore Economico:

- non adempia all’obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni e dei documenti di cui alle seguenti lettere del paragrafo 6.1:
 - C.** Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese;
 - D.** Dichiarazione possesso Requisiti di Ordine Generale;
 - E.** Dichiarazione di controllo e collegamento;
 - G.** Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC;
 - H.** Certificato del casellario giudiziale;
 - I.** Certificato della anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato;
 - K.** Documentazione richiesta per l’avvalimento.

- non adempia all’obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni, dei documenti e di tutte le informazioni indicate nel Regolamento/Questionario di qualificazione specifico della categoria merceologica e relativi allegati per la quale si è iscritti.

7.1. Vendor Rating

Poste potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating – VR) –disciplinato nel Regolamento della specifica categoria merceologica- sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell’ambito delle verifiche periodiche di permanenza in Albo.

8. PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

8.1. Sospensione dell'iscrizione all'Albo

Il provvedimento di sospensione consiste in una temporanea esclusione dell'Operatore Economico dall'Albo Fornitori.

La qualificazione può essere sospesa, oltre che per quanto eventualmente previsto nel Regolamento della specifica categoria merceologica, qualora siano da verificare:

- a)** la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di cui al precedente paragrafo “4 – *REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE*”;
- b)** eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
- c)** eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- d)** eventuali prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;

o qualora:

- e)** l'Operatore Economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione nei termini previsti al paragrafo “7 – *AGGIORNAMENTO ALBO*”;
- f)** un soggetto precedentemente qualificato subisca e/o comunichi variazioni sensibili in termini di requisiti generali/specifici, relativamente alla sua qualificazione originaria;
- g)** venga a mancare l'aggiornamento periodico della documentazione nei termini previsti al paragrafo “7 – *AGGIORNAMENTO ALBO*”.

In ogni caso, la qualificazione può essere immediatamente sospesa qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per la qualificazione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

Poste attribuirà lo stato di “Operatore Economico **Sospeso**”, comunicando il relativo provvedimento all’interessato con adeguata motivazione.

Tale comunicazione è effettuata con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo “6.4- *Valutazione ed esito dell’iscrizione all’Albo Fornitori*” e vale come avviso di avvio del procedimento di cancellazione di cui al paragrafo “8.2 – *Cancellazione dell’iscrizione all’Albo*” ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al provvedimento seguirà una fase di verifica e di istruttoria in contraddittorio.

Il provvedimento comporta, per l’Operatore Economico, il mancato invito alle gare effettuate e l’inammissibilità di eventuali offerte, presentate successivamente alla data del provvedimento di sospensione.

L’Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

Lo stato di “Operatore Economico Sospeso” non può protrarsi oltre 90 (novanta) giorni prorogabili, nel caso fossero necessari ulteriori approfondimenti, per un ulteriore periodo di 90 (novanta) giorni: decorsi tali termini Poste deciderà o per la riammissione o per la cancellazione ai sensi del paragrafo “8.2 - *Cancellazione dell’iscrizione all’Albo*”.

8.2. Cancellazione dell’iscrizione all’Albo

Poste potrà procedere, con decisione debitamente motivata e nel rispetto dei principi di cui all’art. 228, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), alla cancellazione degli Operatori Economici, oltre che per quanto previsto nel Regolamento della specifica categoria merceologica, o per i seguenti casi di:

- a)** cessazione di attività;
- b)** richiesta scritta del soggetto;

in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- c)** dichiarazioni mendaci;

- d) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori di cui al precedente paragrafo "4 – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE";
- e) gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni/forniture/lavori, quali ad esempio gravi ritardi nelle consegne;
- f) irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- g) fornitura di prestazioni di beni/servizi o di lavori con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
- h) comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'Operatore Economico e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché dell'Amministratore Unico o del Legale Rappresentante ai sensi del Decreto Legislativo 8/8/1994 N 490 e s.m.i (c.d."antimafia non rilasciata").
- i) l'Operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione (a mero titolo esemplificativo: operazioni societarie straordinarie; modifiche riguardante l'assetto societario e/o degli amministratori);
- j) mancato aggiornamento periodico della documentazione;
- k) provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;

Nei casi di cui alle lettere i) e j), decorsi i termini assegnati per i relativi aggiornamenti/integrazioni di cui al paragrafo "7.- AGGIORNAMENTO ALBO", e decorso un ulteriore termine di 30 giorni, in assenza dell'aggiornamento/integrazione, si procederà con il provvedimento di cancellazione.

Nei casi di cui alle lettere da c) a k) Poste, a propria discrezione, potrà procedere alla cancellazione anche prima di eventuali provvedimenti interdittivi eventualmente disposti per gli stessi fatti dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, ferma restando in ogni caso la cancellazione o sospensione automatica in presenza di eventuali provvedimenti interdittivi disposti al medesimo titolo dall'Autorità stessa, fino al perdurare degli effetti degli stessi.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo verrà adottato nel rispetto dei principi del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'Operatore Economico interessato, con le stesse modalità previste per le comunicazioni di qualificazione/non iscrizione indicate e descritte al paragrafo "6.4- *Valutazione ed esito dell'iscrizione all'Albo Fornitori*".

L' Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Poste Italiane.

In caso di cancellazione dall'Albo Fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sede di cancellazione. La nuova iscrizione sarà comunque soggetta ad una preliminare specifica istruttoria sul superamento delle criticità.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, Poste può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimenti di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

9. VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

L'iscrizione dei soggetti nell'Albo Fornitori ha durata fino alla scadenza naturale dei 3 (tre) anni a partire dalla data di qualificazione, salvo quanto indicato nel Regolamento e/o nell'Avviso di Istituzione di ciascuna specifica categoria merceologica.

L'eventuale iscrizione all'Albo, intervenuta durante il periodo di validità dello stesso, avrà comunque scadenza contestualmente alla data di decorrenza dell'Albo, salvo che Poste non intenda rinnovare la validità dello stesso mediante pubblicazione del relativo avviso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito www.posteprocurement.it.

Il presente Disciplinare regola il Sistema di Qualificazione delle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori (lavori, servizi e forniture di cui all'*Allegato A*), salvo che non siano espressamente previste ed indicate ulteriori e/o diverse

disposizioni nel Regolamento di qualificazione della specifica categoria merceologica, che in tal caso hanno prevalenza.

L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a Poste per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

Poste è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'Istanza di Iscrizione.

10.1. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali dell'impresa candidata e della/e eventuali ausiliarie e dei relativi rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale incaricato delle strutture competenti secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione dell'Albo dei Fornitori di Poste Italiane.

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto precluderà l'iscrizione all'Albo Fornitori.

I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della struttura Procedure e Albo Fornitori della funzione Assistenza Normativa e Processi di Acquisto della Direzione Acquisti.

Responsabile del trattamento è la funzione *Assistenza Normativa Processi di Acquisto* della *Direzione Acquisti*, in persona del Direttore pro - tempore, con sede in Roma, Viale Asia, 90.

Al suddetto Responsabile le persone interessate potranno rivolgersi, in qualsiasi momento, per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., quali ad esempio, ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che le riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione per motivi legittimi, nonché per conoscere l'elenco di eventuali responsabili del trattamento.

11. FORO COMPETENTE

I diritti e le obbligazioni delle parti derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare e dei Regolamenti delle specifiche categorie merceologiche sono regolati dalla Legge italiana e il Foro di Roma ha competenza in via esclusiva a giudicare.

12. ALLEGATI

I seguenti documenti allegati costituiscono parte integrante del presente Disciplinare:

- **Allegato A - Categorie Merceologiche**
Elenco e descrizione delle categorie merceologiche attive per le quali è possibile richiedere la qualificazione in Albo Fornitori.
- **Allegato B - Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane**

I predetti allegati - così come i Regolamenti e tutta la documentazione richiesta per la qualificazione (**Questionario, Istanza, Modelli di dichiarazione ecc.**) - sono disponibili sul portale www.posteprocurement.it nella sezione della specifica categoria merceologica.